

IN PRIMO PIANO / Sicurezza del lavoro

Cantieri temporanei e mobili: la nuova disciplina

Josef Tschöll *Consulente del lavoro in Vipiteno (BZ)*

Anche la disciplina dei cantieri temporanei e mobili, finora contenuta nel Dlgs n. 494/1996, trova ingresso nel nuovo Dlgs n. 81/2008 (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) al titolo IV (artt. da 88 a 160). Accanto alla disciplina contenuta nel Dlgs n. 494/1996 (di attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) vengono inseriti anche il Dpr n. 164/1956 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e parte del Dlgs n. 626/1994 (artt. 34 e 36-bis, 36-quinquies, così come modificati dal Dlgs n. 235/2003, attuativo della direttiva 2001/45/Cee relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori).

Evoluzione del quadro normativo

L'adozione della direttiva comunitaria

Con la direttiva del 24 giugno 1992, n. 57/1992 (G.U.U.E. 26 agosto 1992, n. 245) il Consiglio della Comunità economica europea ha imposto agli Stati membri l'adozione di prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. Nel preambolo della direttiva vi sono alcune considerazioni molto interessanti per capire i motivi e lo spirito della norma. Tra le considerazioni troviamo:

- che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
- che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera.

L'art. 14 della direttiva prevedeva che gli Stati membri erano obbligati a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 31 dicembre 1993.

La direttiva è stata poi recepita in Italia con circa tre anni di ritardo attraverso il Dlgs n. 494 del 14 agosto 1996. La norma può considerarsi come sovrapposta a quelle specifiche disposizioni, soprattutto di carattere tecnico come per esempio il Dpr n. 164/1956, già previste dall'ordinamento.

I provvedimenti successivi

Con la legge n. 415 del 18 novembre 1998 (*legge «Merloni-ter»*) vengono apportate alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e introdotti una serie di nuovi obblighi in materia di piani di sicurezza e coordi-

namento, di piani di sicurezza sostitutivi nonché di piani operativi di sicurezza nei cantieri pubblici. Successivamente, con il Dlgs n. 528/1999 vengono modificate alcune parti del Dlgs n. 494/1996 anche per raccordarsi con le novità introdotte dalla legge Merloni-ter. La nuova norma (art. 2, Dlgs n. 528/1999) introduce così il piano operativo di sicurezza (Pos) per tutti i cantieri (pubblici e privati). L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all'articolo 12, Dlgs n. 494/1996 e la redazione del piano operativo di sicurezza (Pos) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994.

A distanza di tre anni dopo le modifiche apportate al Dlgs n. 494/1996 entra in vigore il Dpr n. 235/2003 che definisce i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di stima dei costi della sicurezza.

Infine, arriva il decreto «Visco-Bersani» contenente misure urgenti per il contrasto al lavoro irregolare. L'art. 36-bis della legge n. 248/2006 introduce:

- la possibilità per il personale ispettivo del Ministero del lavoro di adottare un provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili se viene riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente impiegati nel cantiere e in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale;

- l'obbligo di munire con una tessera di riconoscimento, da portare in modo visibile, i lavoratori subordinati e autonomi presenti nel cantiere;

- l'obbligo di comunicare l'inizio del rapporto di lavoro ancora il giorno antecedente. Quest'ultima misura è una richiesta dell'avviso comune delle parti sociali del 2003 (già inserito nell'art. 86, comma 10-bis, Dlgs n. 276/2003 - riforma «Biagi») soprattutto in risposta al triste fenomeno dell'alto numero di infortuni sul lavoro che vengono denunciati entro i primi giorni del rapporto di lavoro, e per i forti sospetti che il lavoratore sia stato occupato per un certo periodo in modo irregolare. Chi scrive sostiene, però, che va cambiato il meccanismo della comunicazione dell'assunzione antecedente



al primo giorno di lavoro in quanto non contribuisce in modo significativo a contrastare il lavoro sommerso. Chi non ha rispettato le regole finora, continuerà a farlo, perché l'unica differenza è il pagamento di una piccola sanzione amministrativa. Se si vuole veramente combattere questo fenomeno andrebbe introdotto l'obbligo di controllare rapidamente sul luogo e in modo approfondito (con ispezione congiunta e sostanziale da parte di più organi) tutte queste situazioni;

- la concessione dei benefici contributivi solamente alle imprese in regola con i versamenti contributivi e per coloro che non hanno subito condanne passate in giudizio in materia di sicurezza del lavoro.

Le norme del decreto «Visco-Bersani» sono state poi estese agli altri settori economici e saranno adesso inserite all'interno del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega in materia di sicurezza del lavoro contenuta nella legge n. 123/2007). Si segnala soprattutto anche l'estensione della responsabilità solidale operata dall'art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006 in materia di ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi assicurativi.

La nuova disciplina per i cantieri temporanei e mobili

Il coordinamento con il Dlgs n. 494/1996

Il titolo IV, capo I del Dlgs n. 81/2008, riprende con qualche modifica, ma lasciando sostanzialmente invariato, i contenuti del Dlgs n. 494/1996. Continua a non figurare nella disciplina sui cantieri temporanei e mobili il progettista dell'opera. Questo trova una generica disciplina nell'art. 22 del nuovo decreto legislativo, prevedendo che i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgano attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Solamente l'allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) fa un riferimento più esplicito nella parte riferita alla definizione delle scelte progettuali ed organizzative (Scelte progettuali ed organizzative:

... *omissis*...

Insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

... *omissis* ...).

La mancanza di una effettiva responsabilizzazione del progettista dimostra come la prevenzione e protezione dai rischi continui a occupare nell'intero processo costruttivo un ruolo ancora marginale. Di conseguenza,

quasi sempre il progetto è completamente slegato dal piano di sicurezza e coordinamento. Al progettista andrebbe richiesta, unitamente al progetto, un'analisi dettagliata dei rischi (condotta con il coordinatore per la progettazione), intervenendo con scelte progettuali in grado di eliminarli alla fonte, ove possibile, o ridurli al minimo, segnalando quei rischi non eliminabili, affinché si possano definire le azioni più opportune per contenerli in fase esecutiva (vedi G.C. Catanoso in *Guida al Lavoro* n. 4/2000).

Campo di applicazione

Questo viene definito dall'art. 88 del nuovo decreto legislativo che contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili così come definiti dal successivo art. 89. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- i lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- i lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni. Si tratta di una nuova definizione che è diversa e più ampia rispetto a quella precedente, la quale si riferiva solamente all'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- i lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- i lavori svolti in mare;
- le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Continuano così ad essere esclusi dall'ambito di applicazione non solo della disciplina dei cantieri temporanei e mobili, ma anche del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) due settori molto importanti come i lavori svolti in mare e le attività di prospezione e minerarie. Di conseguenza ed essendo rimasti fuori anche il lavoro notturno e le disposizioni sulla maternità, si ritiene che non si possa parlare di un nuovo Testo unico in materia di sicurezza del lavoro.

L'elenco X del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) definisce i lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, com-

ma 1, lettera *a*). L'elenco è rimasto identico all'allegato n. 1 del Dlgs n. 494/1996:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Di conseguenza dovrebbero anche continuare ad avere validità i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 30 del 5 marzo 1998 (Ministero del lavoro - circ. n. 30/1998:

... *omissis* ...

Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto

Ove i lavori e le attività individuate negli allegati I e II del Dlgs n. 494/1996 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del Dlgs n. 494/1996 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel Dlgs n. 626/1994 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.

Attività di sistemazione forestale

Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nel campo di applicazione del Dlgs n. 494/1996 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio, la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade, ecc.

... *omissis* ...).

Definizioni

Il nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) cambia alcune delle definizioni contenute nel Dlgs n. 494/1996 e ne aggiunge di nuove sull'impresa affidataria e l'idoneità tecnico-professionale.

Responsabile dei lavori. Viene definito non più come soggetto che può essere incaricato dal committente, ma come soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche, il responsabile dei lavori diventa anche il responsabile unico del procedimento.

Il responsabile unico del procedimento era già previsto dall'art. 8, comma 2, Dpr n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 104/1999) (Dpr n. 554/1999 - art. 8, comma 2:

Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico) e dall'art. 7, legge n. 109/1994.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori). È il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del nuovo decreto legislativo, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del Servizio di protezione (Rsp) da lui designato. La nuova definizione è più chiara ed esclude così esplicitamente i lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice. In precedenza l'art. 2, lett. *f*), del Dlgs n. 494/1996, implicitamente, non escludeva i dipendenti delle imprese esecutrici dalla possibilità di svolgere questo incarico.

Piano operativo di sicurezza (Pos). È il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a*), del nuovo decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Nell'allegato sono stati inseriti al punto 3 (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza) i contenuti minimi del Pos, i quali erano già stati sviluppati nell'ambito delle linee guida per l'applicazione del Dpr n. 222/2003 elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, insieme alla Commissione salute coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e all'Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) il 1° marzo 2006. Si tratta di linee guida interpretative con l'obiettivo di fornire uno schema di riferimento valido per orientare i vari soggetti coinvolti nell'ambito della sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili e per aumentare l'efficacia delle misure adottate.

La norma, adesso, per quanto riguarda i contenuti del Pos fa esplicito rinvio all'allegato, mentre in precedenza questi erano disciplinati a parte dall'art. 6, Dpr n. 222/2003 e dal citato documento elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Impresa affidataria. È l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Idoneità tecnico-professionale. È intesa come possesso di

Documentazione minima da esibire al committente o al responsabile dei lavori**Datori di lavoro**

- L'iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
- il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 oppure l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del nuovo decreto legislativo (imprese fino a 10 lavoratori);
- la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del nuovo decreto legislativo per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal nuovo decreto legislativo;
- l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal nuovo decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del nuovo decreto legislativo.

Lavoratori autonomi

- L'iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
- la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del nuovo decreto legislativo per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal nuovo decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1 (vedi sopra).

capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il nuovo art. 90 del decreto legislativo introduce qualche modifica rispetto al testo dell'art. 3, Dlgs n. 494/1996. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Viene cancellata la precedente versione che prevedeva delle soglie di esclusione (cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno) e introdotto un obbligo generale di designazione del coordinatore per la progettazione. Solamente l'art. 90, comma 11, del nuovo decreto legislativo prevede, poi, che la disposizione non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività.

Verifica ed obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e degli altri requisiti da parte del committente o del responsabile dei lavori nel caso di affidamento dei lavori adesso

la norma fa riferimento a quanto contenuto nell'allegato XVII. L'obbligo si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa di apposita autocertificazione per i lavori non soggetti a permesso di costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività. L'elenco XVII prevede la documentazione minima che le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori.

La nuova formulazione sull'obbligo di trasmissione all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione sulla verifica di idoneità tecnico-professionale e di regolarità contributiva-retributiva estende tale obbligo anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale senza ricorso all'appalto.

Inoltre, in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) o del fascicolo con le caratteristiche dell'opera o della notifica all'amministrazione competente è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

Rispetto alla versione dell'art. 4, Dlgs n. 494/1996 cambia solamente il riferimento ai contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e del fascicolo con le caratteristiche dell'opera che sono ora dettagliatamente elencati, rispettivamente, negli allegati XV e XVI.

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Anche questi rimangono sostanzialmente invariati rispetto all'art. 5, Dlgs n. 494/1996. Per quanto riguarda gli obblighi di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del nuovo decreto legislativo e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro non è cambiata l'impostazione, peraltro già fatta dal Dlgs n. 494/1996, che assegna a questa figura il ruolo di controllore aggiunto. Trova ingresso nell'art. 92 del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) anche quanto già previsto dall'art. 15 del Dlgs n. 494/1996 in materia di coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

La versione dell'art. 93 amplia la responsabilità del committente rispetto alla versione contenuta nell'art. 6, Dlgs n. 494/1996. È previsto che in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esoneri il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi specifici del committente e del responsabile dei lavori), 92 (adozione di provvedimenti su segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e 99 (obbligo di notifica preliminare) del nuovo decreto legislativo.

Obblighi dei lavoratori autonomi

Mentre per loro l'art. 7 del Dlgs n. 494/1996 prevedeva solamente l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e l'adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza, il nuovo art. 94 fa un rinvio generico agli (aumentati) obblighi del nuovo decreto legislativo.

Misure generali di tutela

I particolari obblighi già previsti dall'art. 8 del Dlgs n. 494/1996 rimangono identici anche nell'art. 95 del nuovo decreto legislativo:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Il nuovo testo dell'art. 96 cambia rispetto alla versione dell'art. 9, Dlgs n. 494/1996 includendo, adesso, tra gli obbligati anche i dirigenti e i preposti ed allargando gli obblighi anche alle imprese affidatarie. Vengono aggiunti una serie di nuovi obblighi. Rimane invariata la disposizione che prevede l'obbligo di redigere il piano operativo della sicurezza e inoltre che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, (valutazione dei rischi - obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro), all'art. 18, comma 1, lettera z) (aggiornamento delle misure di prevenzione) e all'articolo 26, comma 1, lettera b) (obbligo di informare sui rischi specifici), e comma 3 (documento unico di valutazione per i rischi connessi a interferenze e promozione per la cooperazione e il coordinamento).

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti devono:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del nuovo decreto legislativo (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri e per i posti di lavoro nei cantieri);
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

L'art. 97 è di nuova introduzione e sancisce l'obbligo per l'impresa affidataria (Impresa affidataria - art. 89, comma 1, lettera i), del nuovo decreto legislativo.

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Gli obblighi derivanti dall'art. 26 (in materia di appalto e di somministrazione) sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità dell'allegato XVII (documentazione minima che le imprese dovranno esibire). L'impresa affidataria deve inoltre:

- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti);
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

La nuova versione della norma sui requisiti professionali elenca in modo analitico i titoli abilitativi con le classi di laurea. Non cambiano i requisiti per geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici. I soggetti indicati dall'art. 98 del nuovo decreto legislativo devono aver frequentato i corsi in materia di sicurezza, organizzati dalle Regioni o dagli altri organismi abilitati e aver superato la verifica dell'apprendimento finale.

Notifica preliminare

Rimane sostanzialmente invariato anche l'obbligo di trasmettere all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti, prima dell'inizio dei lavori da parte del committente o del responsabile dei lavori. Il contenuto della notifica preliminare si arricchisce dei codici fiscali.

Il piano di sicurezza e coordinamento (Psc)

L'art. 100 del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) amplia notevolmente i contenuti del Psc rispetto alla versione dell'art. 12, Dlgs n. 494/1996, prevedendo che il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e,

ove la particolarità dell'opera lo richiama, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del Psc e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. Nell'allegato sono stati inseriti con qualche modifica al punto 2 (piano di sicurezza e di coordinamento) i contenuti minimi del Psc, che erano già stati sviluppati nell'ambito delle linee guida per l'applicazione del Dpr n. 222/2003 elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Commissione salute coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e l'Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) il 1° marzo 2006.

I rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'allegato XI sono quelli che:

- espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento;
- espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche;
- comportano lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate;
- comportano lavori in prossimità di linee elettriche, aree a conduttori nudi in tensione;
- comportano lavori con rischio di annegamento;
- comportano lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- comportano lavori subacquei con respiratori;
- comportano lavori in cassoni ad aria compressa;
- comportano l'impiego di esplosivi;
- comportano lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Il punto 4 dell'allegato XV riporta quanto già previsto dall'art. 7, Dpr n. n. 222/2003 in materia di stima dei costi della sicurezza. L'allegato non riporta per intero le linee guida per l'applicazione del Dpr n. 222/2003 elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Commissione salute coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e l'Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) in materia di stima dei costi della sicurezza. Si ritiene però che le linee guida mantengano la loro validità tecnica e di indirizzo anche dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.

Il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) è parte integrante del contratto di appalto e i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza la copia del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e del piano operativo di sicurezza (Pos) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Invariata anche la disposizione già contenuta nell'art. 12, Dlgs n. 494/1996, che prevede la possibilità per l'impresa che si aggiudica i lavori di presentare al coordinatore per l'esecuzione pro-

poste di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc)

L'art. 101 del nuovo decreto legislativo mantiene l'obbligo di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori da parte del committente o del responsabile dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Rispetto alla versione del Dlgs n. 494/1996 cambia, invece, il comma 3 che adesso prevede più ampi obblighi di trasmissione del Pos. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. In precedenza il piano operativo di sicurezza doveva essere inviato solamente al coordinatore per l'esecuzione.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Rimane invariata la procedura di consultazione già disciplinata in precedenza dall'art. 14, Dlgs n. 494/1996. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

Valutazione del rumore

Questa è di difficile applicazione nelle attività temporanee proprio per la natura sempre variabile dei lavori nei cantieri. Di conseguenza è necessario individuare criteri di valutazione più attinenti per queste attività. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva, facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del nuovo decreto legislativo, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

L'art. 103 del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) ripropone sostanzialmente l'art. 16 del Dlgs n. 494/1996.

Modalità attuative per particolari obblighi

È rimasta pressoché invariata la particolare disciplina già prevista dall'art. 17, Dlgs n. 494/1996 e adesso

riproposta dall'art. 104 del nuovo decreto legislativo. Al fine di semplificare gli obblighi di riunione e di visita medica per i cantieri con meno di 200 giorni lavorativi, è stato previsto che la consultazione del rappresentante per la sicurezza costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione periodica di cui all'art. 35 del nuovo decreto legislativo e che la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Disposizione, quest'ultima, che è stata aggiunta dall'art. 104 del nuovo decreto legislativo.

Inoltre, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. Rimane ferma la disciplina sulla formazione dei lavoratori dettata dall'art. 37 del nuovo decreto legislativo. La norma fa riferimento solamente alla contrattazione nazionale di categoria e non anche a quella territoriale (anche aziendale). Di conseguenza si ritiene che i contratti di livello inferiore a quello nazionale non possano definire i criteri e i contenuti per la formazione in materia di sicurezza del lavoro. Una scelta sicuramente criticabile in quanto proprio a livello territoriale le parti sociali conoscono meglio le esigenze e le particolarità dei lavoratori.

Per evitare doppi adempimenti è stato previsto l'esonero, per i datori di lavoro, di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), laddove è già previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Per quanto riguarda le norme specifiche e di carattere più strettamente tecnico per il settore delle costruzioni il nuovo decreto legislativo li raggruppa dal capo II, sezione I, a VIII (artt. 105-156). È lasciato al successivo capo III il capitolo delle sanzioni. Vengono così portate nel nuovo decreto legislativo le specifiche disposizioni già contenute nel Dlgs n. 626/1996 (artt. 34, 36-bis e 36-quinquies) così come modificati dal Dlgs n. 235/2003) e il Dpr n. 164/1956.

Campo di applicazione

L'art. 105 dà una definizione delle attività soggette e riporta in modo quasi identico quelle (lavori edili o di ingegneria civile) già contenute nell'elenco X del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nel-



la legge n. 123/2007). Anche le esclusioni (art. 106) sono pressoché identiche:

- i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- i lavori svolti in mare.

Lavori in quota

Nel settore delle costruzioni in Italia la caduta dall'alto rappresenta ancora la principale causa di infortuni gravi e mortali registrati. Un dato di fatto che deve far riflettere e che impone sicuramente una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione per tutte le figure coinvolte nella sicurezza del lavoro. Dai dati di vigilanza si è riscontrato che la prevalenza delle violazioni in materia di sicurezza riguardano gli articoli del Dpr n. 164/1956 relativi alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Da un esame di un campione di quasi 3.000 cantieri, esaminato nel contesto di una iniziativa di vigilanza integrata tra le Asl delle Regioni e Province autonome e le Direzioni provinciali del lavoro, le sanzioni relative al rischio di caduta dall'alto rappresentano il 75% di tutte le contravvenzioni (vedi M. Masi in *Ambiente & Sicurezza - Il Sole 24Ore* n. 3/2006).

Definizione

L'art. 107 del nuovo decreto legislativo definisce i lavori in quota come attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Si tratta della stessa definizione già introdotta dall'art. 4, Dlgs n. 235/2003 e aggiunta all'art. 34, comma 1, lettera c-bis), Dlgs n. 626/1994.

Disposizioni di carattere generale

La sezione II del nuovo decreto legislativo (attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007) mette insieme una serie di disposizioni già contenute nel Dlgs n. 626/1994 e nel Dpr n. 164/1956.

Le prescrizioni minime in materia di viabilità nei cantieri (art. 108), già disciplinate dall'art. 4, Dpr 164/1956, sono state trasferite nell'elenco XVIII (viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali).

Sugli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 111), si riporta quanto già contenuto nell'art. 36-bis, Dlgs n. 626/1994. La norma si arricchisce però con l'obbligo, per il datore di lavoro, di disporre affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Altre misure che sono state portate nella sezione II riguardano l'idoneità delle opere provvisorie (art. 112), le scale (art. 113), la protezione dei posti di lavoro (art. 114), i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto (art. 115), l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116) e i lavori in prossimità di parti attive (art. 117).

Scavi e fondazioni

La sezione III (artt. 118-121) del nuovo decreto legislativo raggruppa le disposizioni già contenute nel Dpr n. 164/1956 in materia di scavi e fondazioni (capo III, artt. 12-15).

Ponteggi e impalcature in legname

La sezione IV (artt. 122-130) del nuovo decreto legislativo raggruppa le disposizioni già contenute nel Dpr n. 164/1956 in materia di ponteggi e impalcature in legname (capo IV, artt. 16-29). Nuovo è il rinvio fatto dall'art. 122 al punto 2 dell'elenco XVIII (viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali) per le specifiche misure da adottare per i ponteggi in legname. Alcune disposizioni del Dpr n. 164/1956 - capo IV sono state portate nel punto 2 dell'allegato.

Ponteggi fissi

La sezione V (artt. 131-138) del nuovo decreto legislativo riporta, seppure con qualche modifica, le disposizioni già contenute nel Dpr n. 164/1956 in materia di ponteggi metallici fissi (capo V, artt. 30-38) e nell'art. 36-*quater*, Dlgs n. 626/1994 (obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). Per quanto riguarda l'obbligo formativo per gli addetti ai ponteggi, l'allegato XXI del nuovo decreto legislativo riporta sostanzialmente i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, con il quale è stata data attuazione alla previsione contenuta negli artt. 36-*quater* e 36-*quinquies* del Dlgs n. 626/1994 (vedi L. Caiazza in *Guida al Lavoro* n. 45/2006). L'allegato XIX del nuovo decreto legislativo riporta le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi.

Ponteggi mobili

La sezione VI (artt. 139-140) del nuovo decreto legislativo tratta dei ponteggi mobili. Norme già disciplinate dal Dpr n. 164/1956 (capo VI, artt. 39-54). Le deroghe ammesse nella costruzione per i ponti su ruote a torre sono contenute nell'allegato XXIII del nuovo decreto legislativo.

Trasporto dei materiali

Queste attività erano già disciplinate dal capo VII, artt. 55-62, del Dpr n. 164/1956 e sono state portate, adesso, nell'allegato XVIII, punto 3, del nuovo decreto legislativo.

Costruzioni edilizie

La sezione VII (artt. 141-149) del nuovo decreto legislativo contiene la disciplina delle costruzioni edilizie del capo VIII, artt. 63-70, del Dpr n. 164/1956. È stata aggiunta la norma su paratoie e cassoni (art. 149).

Lavori di demolizione

La sezione VIII (artt. 150-156) del nuovo decreto legislativo riporta, seppure con qualche leggera modifica, le disposizioni già contenute nel Dpr n. 164/1956 in materia di demolizione (capo IX, artt. 71-76). È stato aggiunto l'art. 156 prevedendo che il Ministero del lavoro, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

**Le sanzioni in materia di cantieri temporanei e mobili previsti dal nuovo decreto legislativo
(attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007)**

Soggetti obbligati	Violazione	Sanzione
Art. 157, comma 1, lettera a)		
Committente o responsabile dei lavori	<i>art. 90, comma 1, secondo periodo</i> : previsione nel progetto della durata dei lavori o fasi di lavoro al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro; <i>art. 90, comma 3</i> : mancata designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese; <i>art. 90, commi 4 e 5</i> : mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, prima dell'affidamento dei lavori	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro
Art. 157, comma 1, lettera b)		
Committente o responsabile dei lavori	<i>art. 90, comma 9, lettera a)</i> : mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro
Art. 157, comma 1, lettera c)		
Committente o responsabile dei lavori	<i>art. 101, comma 1, primo periodo</i> : mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
Art. 157, comma 1, lettera d)		
Committente o responsabile dei lavori	<i>art. 90, comma 9, lettera c)</i> : mancata trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro
Art. 158, comma 1		
Coordinatore per la progettazione	<i>art. 91, comma 1</i> : mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, e secondo i contenuti dell'allegato XV e mancata predisposizione del fascicolo secondo i contenuti definiti dall'allegato XVI	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 158, comma 2, lettera a)		
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	<i>art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f)</i> : violazione degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; <i>art. 92, comma 2</i> : violazione dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisposizione del fascicolo nei casi previsti dall'art. 90, comma 5	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro
Art. 158, comma 2, lettera b)		
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	<i>art. 92, comma 1, lettera d)</i> : mancata verifica sull'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro
Art. 159, comma 1, lettera a)		
Datore di lavoro e dirigente	<i>art. 96, comma 1, lettere a), b), c) e g)</i> : mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; mancata predisposizione per l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; mancata cura della disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; mancata redazione del piano operativo di sicurezza; <i>art. 97, comma 1</i> : mancata vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; <i>art. 100, comma 3</i> : mancata attuazione di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza; <i>art. 117</i> : mancato rispetto delle precauzioni per lavori eseguiti in prossimità di parti attive; <i>art. 118</i> : violazione delle misure di sicurezza nei lavori di splateamento o sbancamento; <i>art. 121</i> : violazione delle misure di sicurezza nell'esecuzione di lavori in presenza di gas negli scavi; <i>art. 126</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche sugli impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie; <i>art. 128, comma 1</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche sugli impalcati e ponti di servizio; <i>art. 145, commi 1 e 2</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori di disarmo delle armature; <i>art. 148</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori speciali (lucernari, tetti, coperture e simili)	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

Soggetti obbligati	Violazione	Sanzione
Art. 159, comma 1, lettera b)		
Datore di lavoro e dirigente	<i>art. 112</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nelle opere provvisionali; <i>art. 119</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nello scavo di pozzi, scavi e cunicoli; <i>art. 122</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori eseguiti su ponteggi e opere provvisionali; <i>art. 123</i> : esecuzione dei lavori di montaggio o smontaggio delle opere provvisionali senza la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori; <i>art. 125, commi 1, 2 e 3</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nella disposizione dei montanti; <i>art. 127</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nell'impiego di ponti a sbalzo; <i>art. 129, comma ???</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nell'esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio; <i>art. 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori di montaggio e smontaggio (lavori in quota e sui ponteggi); <i>art. 151, comma 1</i> : violazione delle misure di sicurezza nei lavori di demolizione; <i>art. 152, comma 1</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori di demolizione con attrezzature manuali; <i>art. 154</i> : violazione delle misure di sicurezza nella zona di demolizione	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro
Art. 159, comma 1, lettera c)		
Datore di lavoro e dirigente	<i>art. 96, comma 1, lettera d)</i> : mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono promettere la loro sicurezza e la loro salute; <i>art. 97, comma 3</i> : mancato coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96; mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio piano, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi della sicurezza al coordinatore per l'esecuzione; <i>violazione delle disposizioni del capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) non altrimenti sanzionate</i>	Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 159, comma 1, lettera d)		
Datore di lavoro e dirigente	<i>art. 100, comma 4</i> : mancata messa a disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dei rappresentanti per la sicurezza della copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza; <i>art. 101, commi 2 e 3</i> : mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima dell'inizio dei lavori	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
Art. 159, comma 2, lettera a)		
Preposto	<i>art. 96, comma 1, lettera a)</i> : mancata adozione delle misure di sicurezza conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; <i>art. 100, comma 3</i> : mancata attuazione delle previsioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza; <i>art. 121</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nell'esecuzione di lavori negli scavi in presenza di gas; <i>art. 136, commi 5 e 6</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori di smontaggio e montaggio (ponteggi); <i>art. 137, comma 1</i> : violazione dell'obbligo di manutenzione e revisione dei ponteggi fissi ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche; <i>art. 145, commi 1 e 2</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori di disarmo delle armature provvisorie	Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 159, comma 2, lettera b)		
Preposto	<i>art. 118, commi 3 e 5</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche nei lavori di splateamento e sbancamento (lavori di escavazione con mezzi meccanici ecc.); <i>art. 123</i> : esecuzione dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali senza la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori; <i>art. 140, commi 3 e 6</i> : violazione delle misure di sicurezza tecniche con ponti su ruote a torre; <i>art. 152, comma 2</i> : esecuzione di lavori sui muri in demolizione	Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro
Art. 160, comma 1, lettera a)		
Lavoratori autonomi	<i>art. 100, comma 3</i> : mancata attuazione di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro
Art. 160, comma 1, lettera b)		
Lavoratori autonomi	<i>art. 94</i> : mancato adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 160, comma 2		
Lavoratori	<i>art. 124</i> : violazione del divieto di depositare materiali sulle impalcature; <i>art. 138, commi 3 e 4</i> : violazione del divieto di gettare elementi dall'alto (dai ponteggi) e del divieto di salire e scendere lungo i montanti; <i>art. 152, comma 2</i> : violazione del divieto di lavorare sui muri in demolizione	Arresto fino a un mese o ammenda da 150 a 600 euro